



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

Oggetto: richiesta di informazioni pervenuta dall' [REDACTED] relativamente agli obblighi del produttore di AEE secondo il D.Lgs. 14 marzo 2014 nr. 49.

In merito alla richiesta di chiarimento sull'interpretazione del D.Lgs. 14 marzo 2014 nr. 49, inviata dall' [REDACTED] (e-mail Segreteria Comitato del 15/05/2025) relativamente all'obbligo di iscrizione al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (art. 29) per un'azienda che svolga l'attività di ricondizionamento di AEE finalizzato all'esportazione, si ritiene che esse non rientrino nella qualifica di produttore (art. 4 comma 1 lett. g) per cui non siano soggette agli obblighi del produttore di AEE (art. 8) tra cui l'obbligo di iscrizione al Registro Nazionale. La definizione di produttore fa riferimento a chi svolge l'attività per la commercializzazione sul mercato nazionale.

Per il secondo quesito, relativo agli obblighi per il produttore per un soggetto che svolga attività di ricondizionamento di AEE già presenti sul territorio nazionale, si ritiene che anch'esso debba essere esente dagli obblighi poiché non si tratta di una prima messa a disposizione sul mercato nazionale ma di un ricondizionamento di un AEE già presente e per cui prevedibilmente sono già stati adempiuti gli obblighi di legge. Solo qualora l'attività di ricondizionamento non consistesse in una semplice riparazione o adeguamento tecnologico di un AEE già esistente ma consistesse nella creazione di una nuova AEE di diverse caratteristiche e/o funzioni, sarebbe necessario adempiere agli obblighi di cui all'art. 8.

Il Vicepresidente